

Prot. n. 337/2021

Roma, 13 aprile 2021

**Oggetto: Realizzazione di punti di vaccinazione aziendali – Emissione delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoro**

Si fa seguito alla nota n. Prot. n. n.324/2021 dello scorso 7 aprile 2021, con la quale si dava notizia della sottoscrizione tra parti sociali e con il Governo dei due Protocolli concernenti l'aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro e la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all'attivazione di **punti straordinari di vaccinazione** anti SARS-Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, per trasmettere la circolare del Ministero della Salute contenente le *“Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoro”* redatte dall'INAIL e approvate dalla **Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome** in data 8 aprile 2021.

Il documento prevede che le aziende possono attivare punti vaccinali destinati ai dipendenti, anche con il coinvolgimento dei medici competenti.

Preme sottolineare, in risposta ai quesiti sollevati anche da alcuni associati, che il documento chiarisce che la vaccinazione effettuata nell'ambiente di lavoro, anche se affidata al medico competente o ad altri sanitari convenzionati con il Datore di Lavoro, rappresenta un'iniziativa di sanità pubblica, finalizzata alla tutela della salute della collettività e non attiene strettamente alla prevenzione nei luoghi di lavoro. Pertanto, **la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale, per il tramite dell'Azienda Sanitaria di riferimento.**

Ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, costituiscono **presupposti imprescindibili**:

1. la disponibilità di vaccini
2. la disponibilità dell'azienda
3. la presenza / disponibilità del medico competente o di personale sanitario come di seguito specificato
4. la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini
5. l'adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori

6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori

Il punto 1 sancisce che il primo presupposto è l'effettiva disponibilità dei vaccini. La fornitura dei vaccini è a carico della Struttura di supporto al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 per il tramite dei Servizi Sanitari Regionali competenti.

Le aziende devono attivarsi per predisporre un protocollo aziendale che testimoni il soddisfacimento dei requisiti indicati. Le modalità di comunicazione dell'adesione all'iniziativa **dovranno essere disciplinate** dalla Regione o dalla Provincia Autonoma. La Regione, verificata la disponibilità dei vaccini e la sussistenza dei requisiti necessari per l'avvio dell'attività, concorda le modalità di ritiro dei vaccini a cura del medico competente o del personale sanitario individuato dal datore di lavoro.

Con l'occasione si allega nuovamente il **Protocollo** per la realizzazione dei piani vaccinali.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

**ASSOCOSTIERI**  
**Il Direttore Generale**

**Avv. Dario Soria**  
